



Euroconference

NEWS

L'INFORMAZIONE QUOTIDIANA DA PROFESSIONISTA A PROFESSIONISTA

Direttori: Sergio Pellegrino e Luigi Scappini

Edizione di mercoledì 15 Dicembre 2021

CASI OPERATIVI

Superbonus: come si determina la percentuale di completamento?
di EVOLUTION

AGEVOLAZIONI

Piano Transizione 4.0 ed emendamenti al DDL di Bilancio 2022
di Debora Reverberi

DIRITTO SOCIETARIO

Definite le nuove regole per i contratti di cessione di prodotti agricoli
di Luigi Scappini

RISCOSSIONE

Illegittimi il ruolo e la cartella successivi alla sospensione giudiziale dell'accertamento
di Angelo Ginex

AGEVOLAZIONI

Il codice tributo per le sponsorizzazioni del 2020
di Clara Pollet, Simone Dimitri

ENOGASTRONOMIA

I tortellini di Valeggio sul Mincio
di Paola Sartori – Foodwriter e blogger

CASI OPERATIVI

Superbonus: come si determina la percentuale di completamento?

di EVOLUTION

Master di specializzazione

LABORATORIO SUL MONITORAGGIO FISCALE: COMPRENSIONE, COMPILAZIONE E RAVVEDIMENTO DEL QUADRO RW

[Scopri di più >](#)

Ai fini del calcolo della percentuale del 60% dei lavori, qual è il parametro di commisurazione da prendere in considerazione in presenza di interventi agevolabili e non?

L'accesso alla maxi-detrazione del 110%, riconosciuta in relazione agli interventi di efficientamento energetico, consolidamento statico e riduzione del rischio sismico agevolabili in conformità all'articolo 119 D.L. 34/2020, pone la questione relativa al criterio da utilizzare nella misurazione del livello di completamento delle opere.

La corretta determinazione dello stato di avanzamento dell'intervento è infatti dirimente ai fini della possibilità di maturare la detrazione (ed il credito connesso) con riferimento alle spese sostenute dopo il 30 Giugno 2022.

[CONTINUA A LEGGERE SU EVOLUTION...](#)



AGEVOLAZIONI

Piano Transizione 4.0 ed emendamenti al DDL di Bilancio 2022

di Debora Reverberi

Seminario di specializzazione

TEMI EMERGENTI DI FISCALITÀ INTERNAZIONALE A INIZIO 2022

[Scopri di più >](#)

Alle soglie dell'approvazione della Legge di Bilancio 2022 **lo scenario futuro dei crediti d'imposta del Piano Transizione 4.0** potrebbe acquistare maggiore *appeal* grazie alle proposte di modifica all'**articolo 10** segnalate dai partiti.

Il quadro prospettato dal D.D.L. di Bilancio 2022 è ad oggi caratterizzato da un **sensibile depotenziamento delle misure agevolative**, nell'esigenza di **garantire alle imprese la stabilità degli incentivi lungo un orizzonte temporale di medio-lungo termine**.

L'articolo 10 in esame, che fortunatamente non incide sulle vigenti regole applicabili alle prenotazioni entro il 31.12.2021 e agli investimenti da effettuarsi nel 2022, prevede la **proroga al periodo d'imposta 2023 e successivi secondo due fondamentali linee direttive, entrambe limitative della portata dell'agevolazione**:

- **l'esclusione dalla proroga dei crediti d'imposta per investimenti in beni ordinari materiali e immateriali e del credito d'imposta formazione 4.0;**
- **la rimodulazione delle aliquote**, con generale dimezzamento delle intensità dei crediti d'imposta prorogati.

La proroga contenuta nell'attuale testo del DDL di Bilancio 2022 riguarda dunque solo le seguenti agevolazioni del Piano Transizione 4.0:

- **il credito d'imposta per investimenti in beni strumentali nuovi 4.0, sia materiali, sia immateriali;**
- **il credito d'imposta per investimenti in attività di R&S, Innovazione Tecnologica, Design e ideazione estetica.**

Per quanto riguarda **il credito d'imposta per investimenti in beni strumentali** una prima proposta di modifica all'articolo 10, la 10.53, riguarda l'annosa questione della **facoltà di cessione del credito a terzi**.

L'emendamento 10.53 propone la cessione, in tutto o in parte, con facoltà di successiva cessione ad altri soggetti, comprese le banche e gli altri intermediari finanziari, delle seguenti misure agevolative degli investimenti in beni strumentali:

- il credito d'imposta per investimenti in beni strumentali di cui all'[articolo 1, commi 1051-1063 e 1065, L. 178/2020](#);
- il credito d'imposta per investimenti nel Mezzogiorno di cui all'[articolo 1, commi 98-L. 205/2017](#);
- il credito d'imposta ZES di cui all'[articolo 5, comma 2, D.L. 91/2017](#).

L'emendamento 10.0.40 invece agisce sul meccanismo delle prenotazioni sia di investimenti in beni materiali e immateriali ordinari, sia 4.0, prolungando la *dead line* prevista dai [commi 1054 e 1056 dell'articolo 1, L. 178/2020](#) per l'effettuazione degli investimenti validamente prenotati entro il prossimo 31.12: la proposta di modifica al D.D.L. di Bilancio 2022 consentirebbe, qualora approvata, di beneficiare delle più favorevoli aliquote 2021 (10% per beni ordinari e 50%-30%-10% per beni materiali 4.0) anche in caso di perfezionamento dell'investimento prenotato oltre il 30.06.2022 ed entro il 31.12.2022.

Sul fronte invece del credito d'imposta R&S gli emendamenti 10.0.4 e 10.0.5 mirano a rendere nuovamente agevolabili le attività di R&S effettuate da imprese italiane su commessa estera, ovvero le attività commissionate da imprese residenti o localizzate in altri Stati membri dell'Unione europea, negli Stati aderenti all'accordo sullo Spazio economico europeo ovvero in Stati compresi nell'elenco di cui al D.M. 04.09.1996, grandi escluse dall'attuale disciplina introdotta nel periodo d'imposta 2020 dalla L. 160/2019.

La vigente disciplina del credito d'imposta R&S&I&D, di cui all'[articolo 1, commi 198–207, L. 160/2019](#), prorogata con modifiche dall'[articolo 1, comma 1064, L. 178/2020](#) e applicabile ai periodi d'imposta 2020-2022, esclude infatti le attività svolte su commessa estera, anche fra parti correlate, con la finalità di agevolare esclusivamente la ricerca nazionale, come peraltro confermato dall'Agenzia delle entrate nella [risposta all'interpello n. 187/2021](#).

La proposta di modifica riconosce un credito d'imposta alle attività, svolte su commessa estera, di ricerca fondamentale, ricerca industriale e sviluppo sperimentale in campo scientifico e tecnologico di cui alle lettere m), q) e j) del punto 15 del paragrafo 1.3 della comunicazione della Commissione (2014/C 198/01) del 27.06.2014, dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31.12.2021 e fino al 31.12.2025.

Nell'attesa di conoscere il testo finale della proroga al 2023 e successivi delle misure del Piano Transizione 4.0 si propone la seguente **tavola sinottica** riepilogativa di aliquote e massimali, come risultanti dal DDL di Bilancio 2022:

Investimento	Periodo di investimento	Aliquote e investimenti tot. (beni 4.0) o massimali di credito (R&S&I&D)
Beni materiali 4.0	Dal 16.11.2020 al 31.12.2021	– 50% fino a 2,5 milioni di euro

	Fino al 30.06.2022 con prenotazione entro 31.12.2021	– 30% oltre 2,5 fino a 10 – 10% oltre 10 fino a 20
	Dal 01.01.2022 al 31.12.2022	– 40% fino a 2,5 milioni di euro
	Fino al 30.06.2023 con prenotazione entro 31.12.2022	– 20% oltre 2,5 fino a 10 – 10% oltre 10 fino a 20
	Dal 01.01.2023 al 31.12.2025	– 20% fino a 2,5 milioni di euro
	Fino al 30.06.2026 con prenotazione entro 31.12.2025	– 10% oltre 2,5 fino a 10 – 5% oltre 10 fino a 20
Beni immateriali 4.0	Dal 16.11.2020 al 31.12.2023	– 20% fino a 1 milione di euro
	Fino al 30.06.2024 con prenotazione entro 31.12.2023	
	Dal 01.01.2024 al 31.12.2024	– 15% fino a 1 milione di euro
	Fino al 30.06.2025 con prenotazione entro 31.12.2024	
	Dal 01.01.2025 al 31.12.2025	– 10% fino a 1 milione di euro
	Fino al 30.06.2026 con prenotazione entro 31.12.2025	
R&S	Periodi d'imposta 2021-2022	20% – massimale 4 milioni di euro
		Strutture produttive nel Mezzogiorno:
		– 25% grande impresa
		– 35% media impresa
		– 45% piccola impresa
IT	Periodi d'imposta dal 2023 al 2031	10% – massimale 5 milioni di euro
	Periodi d'imposta dal 2021 al 2023	10% – massimale 2 milioni di euro
	Periodi d'imposta 2024-2025	5% – massimale 2 milioni di euro
Design	Periodi d'imposta dal 2021 al 2023	10% – massimale 2 milioni di euro
	Periodi d'imposta 2024-2025	5% – massimale 2 milioni di euro
IT 4.0 e IT green	Periodi d'imposta 2021-2022	15% – massimale 2 milioni di euro
	Periodo d'imposta 2023	10% – massimale 4 milioni di euro
	Periodi d'imposta 2024-2025	5% – massimale 4 milioni di euro

DIRITTO SOCIETARIO

Definite le nuove regole per i contratti di cessione di prodotti agricoli

di Luigi Scappini

Seminario di specializzazione

2022: PARTE LA RIFORMA DELLO SPORT

[Scopri di più >](#)

Con la pubblicazione, sulla Gazzetta Ufficiale n. 285 del 30 novembre 2021, del **D.Lgs. 198/2021**, è stata data attuazione a quanto previsto, in tema di **contrastò alle pratiche commerciali sleali** tra imprese della **filiera agricola e alimentare**, da parte della **Direttiva (UE) 2019/633**.

Conseguentemente, come previsto dall'[articolo 12 D.Lgs. 198/2021](#), viene **abrogato** il precedente [articolo 62 D.L. 1/2012](#) disciplinante la materia dei contratti aventi a oggetto prodotti agricoli e alimentari. Per i **contratti in essere** che rispondevano ai requisiti richiesti dall'articolo 62 richiamato, vengono **concessi 6 mesi** per il relativo **adeguamento** alle nuove disposizioni.

Oggetto della normativa sono, come detto, le **cessioni di prodotti agricoli e alimentari, effettuate** da parte di fornitori, da intendersi quali **produttori agricoli o persone fisiche o giuridiche** che **vendono** i suddetti prodotti, stabiliti in Italia.

A differenza di quanto previsto dalla Direttiva 2019/633, **non rilevano i fatturati** di cedenti e acquirenti, dal cui novero sono esclusi i soli consumatori finali. Ne deriva che, a differenza di quanto era previsto dall'[articolo 62 D.L. 1/2012](#), adesso **non sono più esclusi** dall'ambito di applicazione i **passaggi tra produttori agricoli**.

La **norma**, come affermato dall'[articolo 1, comma 4, D.Lgs. 198/2021](#), è **imperativa**, con la conseguenza che **prevale** su eventuali **discipline di settore** che sono in contrasto con i principi base. A tal fine viene sancita la **nullità di tutte le pattuizioni e clausole in contrasto al dettato del D.Lgs. 198/2021**, pur rimanendo la validità del contratto stesso.

I contratti devono essere informati ai principi di **trasparenza, correttezza, proporzionalità e reciproca corrispettività** delle prestazioni, parametri che sono sempre rispettati, come sancito

dall'[articolo 6 D.Lgs. 198/2021](#), fermo restando gli ulteriori caratteri richiesti dal decreto, quando l'accordo o il contratto di filiera abbia una durata minima di 3 anni.

Viene confermato che i contratti devono avere **stipulati** obbligatoriamente nella **forma scritta** e devono essere individuati i seguenti **elementi: durata, quantità e caratteristiche del prodotto** oggetto di cessione, **prezzo** (fisso o determinabile in base a criteri individuati comunque nel contratto stesso), **modalità di consegna** nonché di **pagamento**.

L'[articolo 3, comma 3, D.Lgs. 198/2021](#), come il precedente [articolo 62 D.L. 1/2012](#) e il decreto Mipaaf 199/2012, prevede, quali **alternative al contratto scritto**, l'utilizzo dei **documenti di trasporto e di consegna**, le **fatture** e gli **ordini di acquisto**, a condizione che contengano gli elementi obbligatori sopra individuati.

Sempre l'[articolo 3 D.Lgs. 198/2021](#), al comma 4, individua la **durata minima in 12 mesi, derogabili** con motivazione, quale può essere la stagionalità; deroga che comunque deve essere concordata tra le parti o, in alternativa, deve essere contenuta in un **contratto stipulato con l'assistenza delle associazioni di categoria**.

L'[articolo 4 D.Lgs. 198/2021](#) si preoccupa di delineare quelle che si considerano **pratiche commerciali sleali, differenziando** a seconda della tipologia di contratto, con consegna pattuita su base periodica o meno, e dell'oggetto, distinguendo tra **prodotto deperibile o meno**. Si definiscono **deperibili**, ai sensi dell'[articolo 2, comma 1, lettera m\), D.Lgs. 198/2021](#), i prodotti "che per loro natura o nella fase della loro trasformazione **potrebbero diventare inadatti alla vendita entro 30 giorni dalla raccolta, produzione o trasformazione**".

In linea generale, nel caso di **prodotto deperibile**, il **pagamento** deve essere previsto nel termine di **30 giorni** dalla **consegna** convenuta o, in alternativa, entro 30 giorni dalla definizione del prezzo.

Al contrario, per i prodotti **non deperibili** il termine si allunga a **60 giorni**.

Tali parametri temporali trovano espressa **deroga** in determinate fattispecie quali i pagamenti:

- nell'ambito di programmi di distribuzione di prodotti ortofrutticoli e di latte alle **scuole**;
- da parte di **enti pubblici che forniscono assistenza sanitaria**;
- riguardanti le **cessioni di uve e di mosto** per la produzione di vino a condizione che:
 1. i **termini di pagamento** specifici rientrano in **contratti tipo vincolati ex articolo 164 Regolamento (UE) n. 1308/2013** prima del 1° gennaio 2019 e la cui applicazione è stata rinnovata a decorrere da tale data senza sostanziale modifica dei termini di pagamento a danno del fornitore;
 2. i **contratti** di cessione siano **pluriennali** o lo diventino.

Importante è la previsione dell'[articolo 5 D.Lgs. 198/2021](#) con cui viene considerata **pratica sleale** la procedura di **acquisto** tramite il ricorso a **gare e aste elettroniche a doppio ribasso**.

Il Legislatore, con l'[articolo 10 D.Lgs. 198/2021](#), delinea il regime sanzionatorio, parametrandolo in ragione della violazione.

Nel caso di **mancato rispetto** dei **termini** di pagamento sommariamente sopra descritti, il comma 3 prevede, salvo che il fatto non costituisca reato, l'applicazione di una **sanzione amministrativa** ricompresa tra un **minimo di 1.000 euro** e un **massimo** individuato nel **3,5%** del **fatturato** realizzato nell'ultimo esercizio precedente a quello accertato.

RISCOSSIONE

Illegittimi il ruolo e la cartella successivi alla sospensione giudiziale dell'accertamento

di Angelo Ginex

Seminario di specializzazione

LA FISCALITÀ DELL'ARTE

 Disponibile in versione web: partecipa comodamente dal Tuo studio!

[accedi al sito >](#)

Nella ipotesi in cui il contribuente ottenga la **sospensione giudiziale dell'esecuzione dell'avviso di accertamento** impugnato, ai sensi dell'[articolo 47 D.Lgs. 546/1992](#), sono inibiti, dopo tale pronuncia, alla Amministrazione finanziaria la **formazione del ruolo e la successiva iscrizione "provvisoria"**, rispettivamente *ex articoli 12 e 15 D.P.R. 602/1973*; pertanto, sussiste l'**interesse ad agire** della società che svolge attività di affidamento di commesse pubbliche alla impugnazione della cartella di pagamento successivamente emessa, nonostante la **sospensione giudiziale della efficacia dell'avviso di accertamento**, sia per non incorrere nella **esclusione dalle gare pubbliche**, sia per il **pagamento di interessi** *ex articolo 30 D.P.R. 602/1973*, di importo maggiore rispetto a quello di cui all'[articolo 20 D.P.R. 602/1973](#).

È questo il **nuovo orientamento** inaugurato dalla **Corte di Cassazione** con **sentenza n. 40047**, depositata ieri 14 dicembre (in senso contrario, *ex multis* cfr. **Cass. Ord. 28/09/2020, n. 20361**).

La vicenda in esame trae origine dalla notifica ad una S.p.A. di un **avviso di accertamento**, nei confronti del quale veniva richiesta ed ottenuta la **sospensione dell'esecuzione**. Ciononostante, l'Amministrazione finanziaria dichiarava **esecutivo il relativo ruolo**, consegnandolo all'Agente della riscossione, che poi notificava la successiva **cartella di pagamento**. Avverso tale ultimo atto, veniva proposto **ricorso** dinanzi alla competente Commissione tributaria provinciale, che accoglieva l'impugnazione.

La Commissione tributaria regionale della Puglia, su **appello** dell'Agenzia delle Entrate, riformava la decisione dei giudici di prime cure, affermando che la **cartella di pagamento non era impugnabile** ai sensi dell'[articolo 19 D.Lgs. 546/1992](#) in quanto **non affetta da vizi propri**, e che **la sospensione cautelare disposta dal giudice paralizzava provvisoriamente l'esecutività dell'atto, senza incidere sulla sua efficacia**.

Pertanto, la società contribuente proponeva **ricorso per cassazione**, deducendo la **violazione o**

falsa applicazione degli [articoli 47](#) e [19 D.lgs. 546/1992](#) e dell'**articolo 15 D.P.R. 302/1973**, poiché la sentenza impugnata aveva **erroneamente** affermato la **legittimità** dell'iscrizione a **ruolo** e della relativa **cartella di pagamento**, sebbene emesse **successivamente** all'intervenuta **sospensione cautelare** del prodromico avviso di accertamento.

La società ricorrente lamentava altresì il **vizio di illogica e contraddittoria motivazione** dell'impugnata sentenza, nella parte in cui si affermava che la contribuente avrebbe potuto chiedere la **sospensione della cartella** ai sensi dell'[articolo 47 D.Lgs. 546/1992](#), laddove non si fosse sentita sufficientemente garantita dalla **sospensione amministrativa del ruolo** concessa dall'Agenzia delle Entrate a seguito di presentazione dell'**istanza di autotutela**.

La **Corte di Cassazione**, chiamata a dirimere le questioni non appena evidenziate, ha rammentato innanzitutto il **contenuto** dell'[articolo 47 D.lgs. 546/1992](#) e dell'[articolo 39 D.P.R. 602/1973](#), concernenti rispettivamente la **sospensione giudiziale** e quella **amministrativa**. In particolare, essa ne ha precisato le **differenze** ed ha sottolineato che esse **coesistono** e possono essere **concesse** al contribuente **contemporaneamente e alternativamente**, ma che, pur non essendo previste norme di raccordo, è evidente che la **prima prevalga sulla seconda**.

Pertanto, constatato che, nel caso di specie, la **sospensione giudiziale** è stata **pronunciata prima** della sospensione amministrativa, la Suprema Corte ha affermato che, dopo la sospensione dell'esecuzione dell'avviso di accertamento, «**l'Agenzia delle entrate non poteva proseguire il procedimento teso all'emissione della cartella di pagamento**», **neanche a titolo provvisorio** ai sensi dell'[articolo 15, comma 1, D.P.R. 602/1973](#), mancandone i presupposti.

Ciò detto, essa ha evidenziato che, alla luce della **peculiare attività svolta dalla società** (che partecipava alle **gare per l'affidamento di commesse pubbliche**), non poteva dubitarsi della sussistenza di un **interesse ad agire** della contribuente avverso la cartella di pagamento poiché **l'esecutività del ruolo, l'emissione della cartella e il mancato pagamento delle somme dovute al fisco** potevano costituire **ipotesi di esclusione** dalla partecipazione alle **gare di appalto pubblico** ([articolo 80, comma 4, D.Lgs. 50/2016](#)).

Inoltre, è stato rilevato che nemmeno il **provvedimento di sospensione amministrativa** emesso dall'Agenzia delle Entrate in risposta all'istanza di sgravio proposta dalla società contribuente poteva annullare l'interesse ad agire della stessa, ragion per cui **ben poteva essere impugnata la cartella** di pagamento per un **vizio proprio della stessa**.

Pertanto, la Cassazione ha concluso che: «**il vizio proprio della cartella proveniva dalla circostanza che l'Agenzia delle entrate non aveva tenuto conto in alcun modo del provvedimento giurisdizionale** emesso il 15 luglio 2009 di **sospensione** dell'avviso di accertamento; ... **la cartella di pagamento era dunque viziata intrinsecamente**, proprio perché **non sarebbe stato possibile** per l'Agenzia delle entrate **dare seguito alla procedura amministrativa propedeutica all'emissione della cartella**».

Sulla scorta di tali argomentazioni, quindi, la **sentenza** impugnata è stata **cassata** e, a seguito

di decisione nel merito, il **ricorso originario** della contribuente è stato **accolto**.

AGEVOLAZIONI

Il codice tributo per le sponsorizzazioni del 2020

di Clara Pollet, Simone Dimitri

Master di specializzazione
LA RIORGANIZZAZIONE DELLE PMI ATTRAVERSO LE OPERAZIONI STRAORDINARIE
[Scopri di più >](#)

È stato istituito il codice tributo per l'utilizzo del **credito di imposta riconosciuto agli investitori in campagne pubblicitarie e sponsorizzazioni in favore di enti sportivi**.

A quasi un anno di distanza dalla redazione è stato pubblicato il regolamento recante modalità per la concessione di un contributo, sotto forma di **credito di imposta**, sugli investimenti pubblicitari in favore di leghe e società **sportive professionistiche** e di società e associazioni **sportive dilettantistiche**. Si tratta del [D.P.R. 196/2020](#) pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 274 del 17 novembre 2021, con **entrata in vigore il 2 dicembre 2021**.

Ricordiamo che **il credito di imposta del 50%** è riconosciuto agli investitori, **dal 1° luglio al 31 dicembre 2020**, in **campagne pubblicitarie** (di importo complessivo **non inferiore a 10.000 euro**), **comprese le sponsorizzazioni**, in favore di leghe che organizzano campionati nazionali a squadre nell'ambito delle discipline olimpiche, ovvero società sportive professionistiche e società ed associazioni sportive dilettantistiche iscritte al registro Coni operanti in discipline ammesse ai Giochi Olimpici e che svolgono **attività sportiva giovanile** ([articolo 81, comma 1, D.L. 104/2020](#), convertito con modificazioni dalla L. 126/2020).

I soggetti sportivi beneficiari dichiarano la **consistenza dei ricavi prodotti in Italia** nel periodo di imposta 2019, **almeno pari a 150.000 euro** e fino a un **massimo di 15 milioni di euro**.

Le spese, che comunque devono essere **pagate con mezzi tracciati**, devono risultare da **apposita attestazione** dei sindaci, revisori o professionista iscritto all'albo dei dottori commercialisti, esperti contabili, consulenti del lavoro oppure dal responsabile del CAF.

I soggetti interessati hanno presentato **apposita domanda al Dipartimento per lo sport** della Presidenza del Consiglio dei ministri, per il riconoscimento del credito **entro il 1° aprile 2021**.

Il Dipartimento competente, previa verifica dei requisiti di legge e della documentazione, provvede alla concessione del contributo, sotto forma di credito d'imposta, nel **rispetto del**

limite complessivo di 90 milioni di euro e ne dà **comunicazione ai soggetti beneficiari** mediante pubblicazione di un apposito elenco sul proprio sito istituzionale.

In **data 12 ottobre** è stato **pubblicato l'elenco provvisorio dei beneficiari** fondato sull'istruttoria effettuata dal Dipartimento per lo sport sulla base della documentazione pervenuta. L'ammontare finale del beneficio è **subordinato all'inserimento**, da parte del Dipartimento, dei dati **nel Registro nazionale degli aiuti di stato** e ai controlli che effettuerà l'Agenzia delle entrate circa la presenza di eventuali carichi pendenti, rimandando la definizione del codice tributo al momento della pubblicazione dell'elenco definitivo. L'importo del **credito d'imposta spettante** può essere **consultato nella sezione "Cassetto fiscale"**, accessibile dall'area riservata del sito internet dell'Agenzia delle entrate, al link "**Crediti Iva / Agevolazioni utilizzabili**".

Il credito di imposta di riferimento è **utilizzabile, a decorrere dal quinto giorno lavorativo successivo** alla pubblicazione **dell'elenco dei soggetti beneficiari**, esclusivamente in compensazione ai sensi dell'[articolo 17 D.Lgs. 241/1997](#), presentando il modello F24 **attraverso i servizi telematici** messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate, pena lo scarto dell'operazione di versamento.

Con la [risoluzione n. 69/E del 10 dicembre 2021](#) è stato istituito il **codice tributo 6954** per l'utilizzo in compensazione del credito di imposta. In sede di compilazione del modello di pagamento F24, il codice tributo va esposto **nella sezione "Erario**", mentre nel campo "anno di riferimento" va indicato **l'anno di riconoscimento del credito**, nel formato "AAAA".

Il credito d'imposta deve essere **indicato nella dichiarazione dei redditi** relativa al **periodo di imposta di riconoscimento** e in quelle successive fino a quando non se ne conclude l'utilizzo.

Infine, si ricorda che le sponsorizzazioni non rientrano nell'anno 2020, perché il **pagamento è stato effettuato nell'anno 2021, possono usufruire della proroga** istituita dall'[articolo 10 D.L. 73/2021](#) per le spese sostenute durante **l'intera annualità 2021**. Le **istruzioni per la presentazione delle domande** verranno rese note sul sito istituzionale del Dipartimento nelle **prime settimane del 2022**.

Le agevolazioni sono concesse ai sensi e **nei limiti dei regolamenti UE** della Commissione, relativi all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea degli aiuti **"de minimis"**, del **Regolamento (UE) n. 1408/2013** della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti **"de minimis"** nel settore agricolo, e del **Regolamento (UE) n. 717/2014** della Commissione, del 27 giugno 2014, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti **"de minimis"** nel settore della pesca e dell'acquacoltura.

ENOGASTRONOMIA

I tortellini di Valeggio sul Mincio

di Paola Sartori – Foodwriter e blogger

I **tortellini di Valeggio sul Mincio** in realtà si chiamano **Agnolini**. La fama di questa pasta ripiena è cresciuta nel primo post guerra e hanno iniziato a moltiplicarsi le aperture di Ristoranti e Trattorie in quel di Valeggio e dintorni.

Questa crescita di notorietà venne accompagnata però dalla perdita del vero nome ed è così che l'**Agnolino diventò Tortellino**, indiscussa pasta ripiena della cucina Bolognese.

Al di là del nome, le **due paste ripiene sono completamente diverse**, a partire dalle leggende che spiegano la loro nascita. La leggenda della nascita dell'Agnolino risale al Medioevo e racconta di un amore contrastato tra un ufficiale di Giangaleazzo Visconti e Silvia la ninfa del fiume.

Perseguitati dai soldati sguinzagliati da una gelosa principessa, scompaiono nelle acque del fiume in prossimità di Borghetto, una frazione di Valeggio sul Mincio, lasciando sulla riva un fazzoletto di seta dorata annodato, simbolo del loro amore.

Da quel giorno le donne di Valeggio, mosse a compassione, riproducono questo **nodo d'amore** intrecciando, al posto della seta dorata, la pasta sottilissima e dorata.

In merito alla nascita dei tortellini invece, la leggenda narra che siano stati creati da un'oste che, dopo aver visto l'**ombelico di Venere**, inebriato da tanta perfezione, decise di riprodurlo con la sfoglia.

I tortellini bolognesi sono completamente diversi rispetto ai valeggiani, per farcitura, forma e pasta.

La ricetta dei veri tortellini, dopo annose discussioni, è stata codificata nel 1974 da un disciplinare redatto dalla Dotta Confraternita del Tortellino, in collaborazione con l'Accademia Italiana della Cucina e depositato davanti ad un notaio.

In questo disciplinare, prima vengono elencati gli **ingredienti della ricetta originale**: lombo di maiale, prosciutto crudo, vera mortadella di Bologna, formaggio parmigiano reggiano stagionato 3 anni, un uovo di gallina, odore di noce moscata e poi seguono i consigli sia su **come preparare la sfoglia**, molto sottile e tagliata a quadratini di 3 cm per lato, sia su come preparare il brodo, mettendo in una pentola un cappone ruspante e i migliori tagli di manzo.

E sulla ricetta degli Agnolini di Valeggio che cosa possiamo dire?

Si sa che vengono utilizzati **tre tipi diversi di carne**:

1. manzo,
2. vitello
3. e maiale.

Una **ricetta originale, però, non è registrata** e ogni famiglia, ogni ristoratore e ogni pastaio ha i suoi ingredienti.

Per questo motivo, i tortellini di Valeggio sono **diversi di cucina in cucina**, di pastaio in pastaio.

Un ingrediente in comune tra le svariate ricette, oltre all'altissima qualità delle materie prime, è l'**utilizzo del vino bianco** di Custoza che viene messo nell'impasto.

I più famosi cuochi valeggiani lo definiscono il re della cucina, ottimo per contrastare il sapore selvatico di certe carni.

Anche tutti quelli che abitano sulle rive del Mincio vogliono gli Agnolini in tavola ad ogni festa comandata, cotti e serviti in un ottimo brodo di carne.

Un tempo il ripieno veniva preparato con la gallina avanzata dal pranzo della domenica, quindi con i resti del bollito o dell'arrosto domenicale. Esempio di cucina circolare della madre famiglia.

Indro Montanelli, ogni volta che da Milano si spostava a Cortina, si fermava a Valeggio per gustare un buon piatto di Agnolini insieme all'amico e scrittore Cesare Marchi. Indro Montanelli era noto per la sua temperanza nei confronti dei peccati di gola, mentre Cesare Marchi, autore tra gli altri dei libri "Quando eravamo povera gente" e "Quando siamo a tavola", al contrario dell'amico indulgeva volentieri nei peccati di gola e ironicamente disse che anche Valeggio aveva la sua FIAT: Fabbrica Italiana Agnolini Tipici.

